



Proroga istituzione dell'anagrafe canina

IL SINDACO

Premesso che il fenomeno del randagismo va affrontato con l'intento di assicurare agli animali le condizioni di vita appropriate alla loro dignità di esseri viventi e, in ogni caso, i necessari interventi di cura e protezione;

Ritenuto che tale fenomeno assume dimensioni tali, da determinare un concreto pericolo per la salute pubblica (come veicolo di diffusione di malattie a carattere zoonosico - leishmaniosi, leptospirosi, rickettiosi, echinococcosi, scabbia ecc.) e per l'incolumità dei cittadini (aggressioni, morsicature, intralcio alla circolazione, incidenti stradali) e si ritiene necessario identificare con l'istituzione dell'anagrafe canina i singoli animali e i loro eventuali proprietari;

Preso atto che si è ottemperato alle prescrizioni della legge nazionale, della successiva legge regionale e del regolamento attuativo che prevedono l'istituzione dell'anagrafe canina presso il servizio veterinario della Azienda Unità Sanitaria locale alla quale devono essere iscritti tutti i cani presenti nel territorio regionale con l'anagrafatura tramite introduzione di microchip sottocutanei (devono contenere in memoria un codice alfanumerico di dodici cifre inalterabile per l'identificazione di ciascun cane) tramite l'ordinanza prot. n 20240 del 07.04.2000 e quella prot. n 35308 del 12.07.2000;

Ritenuto opportuno dover prorogare per motivi organizzativi per ulteriori tre mesi le disposizioni delle ordinanze del 07.04.2000, del 12.07.2000 e quindi alla scadenza del terzo mese dalla pubblicazione nell'albo pretorio;

Visti;

- la legge 14.08.1991 n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);
- la L.R. 18.5.1994 n. 21 (Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina) come modificata dalla L.R. 1.08.1996 n. 35;
- il D.P.G.R. n° 1/99 (Regolamento di attuazione della legge n° 281/191 e delle leggi regionali n° 21/94 e n° 35/96 sulla prevenzione del randagismo);
- l'art. 36 della legge 8 giugno 1990 n. 142

ORDINA

- è resa obbligatoria l'anagrafe per tutti i cani presenti nel territorio di questo Comune;
- l'anagrafe verrà eseguita dal Servizio Veterinario dell'ASL n. 1 o da Veterinari liberi professionisti debitamente autorizzati;
- i proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, residenti in questo comune devono iscrivere i cani entro il termine di 10 giorni dalla nascita o, comunque dall'acquisizione del possesso;
- l'omessa iscrizione all'anagrafe e l'abbandono del cane sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 1.000.000.
- l'anagrafatura avverrà con l'inoculazione di un microprocessore sottocutaneo e verrà eseguita dal Servizio Veterinario dell'ASL n.1, in forma gratuita, e da liberi professionisti debitamente autorizzati dalla ASL;
- in sede di prima applicazione, i proprietari o i detentori dei cani sono tenuti a provvedere all'iscrizione e alla identificazione, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente;
- tutti i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare al Servizio Veterinario della ASL i mutamenti di titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale. La segnalazione deve essere confermata per iscritto entro 15 giorni.

Si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Sassari, e ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna, nel termine rispettivamente di 30 giorni e 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune. La presente ordinanza è trasmessa all'Albo Pretorio del Comune per l'affissione, e sarà comunicata al Servizio Veterinario dell'ASL n.1 di Sassari in via Oriani n.°12 e al Comando di Polizia Municipale affinché vigili sull'osservanza di quanto prescritto in questo provvedimento.
Sassari, li 18 ottobre 2000

IL SINDACO